

Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR

Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'articolo 37 del regolamento regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 escluse dalle autorizzazioni di cui all'articolo 146 del 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Ai Comuni

Alle Province

Alle Comunità montane

Agli Enti di gestione delle aree protette

All'Agenzia Interregionale per il Fiume Po

e p.c. Alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella, Vercelli

Alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Novara, Alessandria, Verbano Cusio Ossola

Al Comando Regionale Corpo forestale dello Stato

Loro Sedi

Il D.P.R. 14 aprile 1993 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale) stabilisce che gli interventi da effettuarsi nei corsi d'acqua, sia regimati che non regimati, devono avere finalità di manutenzione e caratteristiche tali da non comportare alterazioni sostanziali dello stato dei luoghi e devono tendere al recupero ed alla salvaguardia delle caratteristiche ambientali e naturali degli alvei riducendo per quanto possibile l'uso dei mezzi meccanici.

La legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) all'art. 6 definisce "interventi selvicolturali" le operazioni in bosco previste dal regolamento forestale al termine delle quali l'uso del suolo è forestale e che detti interventi sono equiparati ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del D. lgs 42/2004.

L'art. 37 del D.P.G.R. n. 8/R del 20 febbraio 2011 (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4) disciplina i tagli delle formazioni forestali e della vegetazione ripariale non costituente bosco nelle aree di pertinenza dei corpi idrici.

L'art. 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) dispone che "*fatta salva l'applicazione dell'articolo 146, comma 4, lettera a) non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:*

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g),

purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia”.

Il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), infine, ha sottoposto a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica gli interventi di lieve entità indicati nel suo allegato, tra i quali si citano i tagli selettivi di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali.

Dal combinato disposto delle norme di cui sopra si evince che gli interventi di manutenzione della vegetazione riparia sottoelencati da realizzarsi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale non debbono essere sottoposti all'autorizzazione di cui all'art. 146 del d.lgs, n. 42/2004, neanche nella forma semplificata definita dal D.P.R. n. 139/2010, con specifico riferimento al n. 33 dell'allegato (*taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali*):

- all'interno dell'alveo inciso e, nei casi in cui gli interventi siano legati a motivi di necessità idraulica, nella zona compresa nella fascia A del PAI oppure, ove non vi sono le fasce, nelle zone comprese entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dell'alveo inciso: : tagli manutentivi colturali della vegetazione forestale che possa costituire effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o che possa essere particolarmente esposta alla fluitazione in caso di piena. I tagli sono tesi a mantenere le associazioni vegetali in condizioni giovanili, con massima tendenza alla flessibilità ed alla resistenza alle sollecitazioni della corrente; nel caso di dimostrata necessità connessa a gravi motivi di sicurezza idraulica, i popolamenti possono essere gestiti a ceduo senza matricine con turni anche inferiori rispetto a quelli previsti all'articolo 19 del regolamento forestale, per mantenere i popolamenti giovani e vitali, con fusti flessibili, equilibrati, non soggetti a ribaltamento;
- al di fuori dell'alveo inciso, nella zona compresa entro una distanza di 10 metri dal ciglio di sponda: tagli manutentivi colturali che conservano almeno il 20 per cento di copertura residua rilasciando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche ed il taglio delle piante inclinate o comunque instabili che possano interessare l'alveo con la loro caduta;
- oltre i 10 metri dal ciglio di sponda: tagli manutentivi eseguiti in conformità alle norme del regolamento forestale.

In ogni caso, per tutti gli interventi di taglio di alberi ed arbusti di cui ai punti precedenti, è fatto rigoroso divieto allo sradicamento o all'abbruciamento dei ceppi degli alberi nel rispetto dei disposti dell'art. 96, lettera c) del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).

Ai sensi dell'art. 37, comma 7 del regolamento forestale detti interventi sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del regolamento stesso.

Sono fatte salve tutte le altre prescrizioni vigenti in materia e tutte le altre autorizzazioni da conseguire per l'esecuzione degli interventi.

Si precisa ulteriormente che qualora gli interventi di manutenzione realizzati per necessità idrauliche ricadano in aree appartenenti al demanio idrico dello Stato, trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'articolo 23 della l.r. n. 5/2012 (legge finanziaria per l'anno 2012). In base alle predette norme, al fine di favorire la realizzazione degli interventi di manutenzione idraulica, viene

attribuito valore nullo al materiale legnoso derivante dalle operazioni di taglio e si prescinde dal rilascio della concessione demaniale, essendo la stessa considerata implicita nell'autorizzazione idraulica all'esecuzione dell'intervento.

Roberto Cota

Visto
Gli Assessori
Ugo Cavallera
Claudio Sacchetto